

# RIFORMA CARTABIA

## FIRMA DIGITALE

APPROFONDIMENTO GRATUITO



**+39 0984 32 466**

[www.spfmediazione.it](http://www.spfmediazione.it)



Quando si parla di Mediazione in videoconferenza (c.d. mediazione telematica) in Italia, bisogna analizzare l'uso dello strumento prima, durante e dopo la Pandemia Covid-19.

Prima del Covid-19, infatti, la modalità telematica era utilizzata raramente, e soprattutto, nei procedimenti di Mediazione in ambito bancario e finanziario.

**+39 0984 32 466**

[www.spfmediazione.it](http://www.spfmediazione.it)

Ciò, tuttavia, ha consentito un aumento dell'offerta di piattaforme telematiche, un perfezionamento di tali sistemi ed una stabilizzazione della rete anche in caso di connessioni internet poco efficienti.

Conseguentemente, anche soggetti restii e poco avvezzi alla tecnologia, sono riusciti a fruire del servizio di Mediazione telematica con grande facilità.

Lo svolgimento dei procedimenti di Mediazione in modalità telematica è, oggi, molto diffuso e, spesso, viene preferito e richiesto, da parti e avvocati, per la rapida e semplice fruibilità.

Anche per tale motivo il Legislatore è intervenuto sulla disciplina della Mediazione telematica, normando alcuni aspetti che, dapprima, erano lasciati alla normativa secondaria e regolamentare.

La più importante novità introdotta dall'art. 8-bis del D.lgs. 28/2010, introdotto dalla **Riforma Cartabia** riguarda la "*Firma digitale*": se l'incontro si svolge online o parzialmente online, **tutte le parti coinvolte**, avvocati e mediatore dovranno firmare digitalmente il verbale.

Di seguito riportiamo  
**l'Art. 8-bis**  
(Mediazione in modalità telematica)

1. Quando la mediazione si svolge in modalità telematica, ciascun atto del procedimento è formato e sottoscritto nel rispetto delle disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e può essere trasmesso a mezzo posta elettronica certificata o con altro servizio di recapito certificato qualificato.

2. Gli incontri si possono svolgere con collegamento audiovisivo da remoto. I sistemi di collegamento audiovisivo utilizzati per gli incontri del procedimento di mediazione assicurano la contestuale, effettiva e reciproca udibilità e visibilità delle persone collegate. Ciascuna parte può chiedere al responsabile dell'organismo di mediazione di partecipare da remoto o in presenza.

3. A conclusione della mediazione il mediatore forma un unico documento informatico, in formato nativo digitale, contenente il verbale e l'eventuale accordo e lo invia alle parti per la sottoscrizione mediante firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata. Nei casi di cui all'articolo 5, comma 1, e quando la mediazione è demandata dal giudice, il documento elettronico è inviato anche agli avvocati che lo sottoscrivono con le stesse modalità.

4. Il documento informatico, sottoscritto ai sensi del comma 3, è inviato al mediatore che lo firma digitalmente e lo trasmette alle parti, agli avvocati, ove nominati, e alla segreteria dell'organismo.



5. La conservazione e l'esibizione dei documenti del procedimento di mediazione svolto con modalità telematiche avvengono, a cura dell'organismo di mediazione, in conformità all'articolo 43 del decreto legislativo n. 82 del 2005.

**+39 0984 32 466**

[www.spfmediazione.it](http://www.spfmediazione.it)



# SPERIAMO VI SIA STATO UTILE!

PER MAGGIORI INFORMAZIONI E SUPPORTO  
CHIAMA ORA PER RICHIEDERE INFORMAZIONI  
NELLA SEDE SPF ITALIANA PIÙ VICINA A TE!



[segreteria@spfmediazione.it](mailto:segreteria@spfmediazione.it)



**+39 0984 32466**



**+39 392 1303393**

**#sipuòfare**

